



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDÌ 10 OTTOBRE 2008 ORE 15.30

1) Ricorso PERUGIA CALCIO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 14, comma 1 C.G.S. in riferimento al comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Perugia/Salernitana del 28.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2008)

RESPINTO

2) Ricorso TARANTO SPORT

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 1 e ammenda di € 15.000,00 al Sig. Luigi Vito Blasi (Presidente Società Taranto Calcio S.r.l.);
- ammenda di €15.000,00 alla reclamante, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per le violazioni rispettivamente ascritte dell'art. 5 comma 1 C.G.S. e degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta (nota n. 2389/695pf07-08/SP/en del 29.1.2008) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 19.9.2008)

RESPINTO

3) Ricorso RAVENNA CALCIO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 inflittagli a seguito gara Ravenna/Cesena del 7.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 18/DIV del 9.9.2008)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €2.000,00.

4) Ricorso S.F. AVERSA NORMANNA

avverso le sanzioni:

- squalifica per 3 gare effettive al calciatore Maraucci Maurizio;
 - inibizione fino a tutto il 15.10.2008 al Sig. Cecere Alfonso,
- inflitte seguito gara Val di Sangro/Aversa Normanna del 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)

La Corte preso atto della **RINUNCIA** dichiara estinto il procedimento.

5) Ricorso A.C. MONOPOLI

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Andria Bat/Monopoli del 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 24/DIV del 16.9.2008)

RESPINTO

6) Ricorso calc. DI LEO Nicola

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflittagli seguito gara Andria Bat/Pescina VG del 28.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 31/DIV del 30.9.2008)

RESPINTO